



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.240 del 24 luglio 2009
Massima:	<p>MASSIMA 1</p> <p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Interventi per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (tra cui abolizione dell'ICI sulla casa di abitazione) - Finanziamento degli interventi mediante corrispondente riduzione di risorse già assegnate alle Regioni con specifiche destinazioni - Abrogazione delle disposizioni e inefficacia dei provvedimenti di attuazione incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata violazione della norma statutaria che prevede la partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione e del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo Non sono fondate, in relazione all'art. 21, terzo comma, dello statuto speciale della Regione Siciliana e 2, comma 1, del d.lgs. n. 35 del 2004, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 6, 9, lettera b), numero 14), e 12, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché dell'elenco n. 1 allegato al predetto decreto-legge in quanto detto statuto ed il relativo decreto di attuazione distinguono due tipologie di coinvolgimento del Presidente della Regione nelle riunioni del Consiglio dei ministri, nel caso in cui tale organo debba adottare provvedimenti «nelle materie che interessano la Regione» (terzo comma dell'art. 21 dello statuto), e ciò in ragione del tipo di interessi su cui incidono tali provvedimenti.</p> <p>La normativa di attuazione dello statuto, infatti, distingue nettamente due ipotesi:</p> <p>a) nella prima l'invito rivolto al Presidente della Regione a partecipare alle riunioni del Consiglio dei ministri è obbligatorio (come dispone l'evocato comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 35 del 2004) nei casi in cui il Consiglio dei ministri «deve deliberare provvedimenti di qualsiasi natura che riguardano la sfera di attribuzioni proprie e peculiari della Regione siciliana» (comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 35 del 2004); b) nella seconda relativa ad «ogni altra ipotesi in cui [...] i provvedimenti trattati» dal suddetto Consiglio «coinvolgono un interesse differenziato, proprio e peculiare della Regione siciliana o</p>



determinano una rilevante e diretta interferenza sullo specifico indirizzo politico della stessa» (comma 2 dello stesso articolo) il Presidente della Regione ha l'onere di «chiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri [...], salva la definitiva determinazione del Presidente del Consiglio, che viene comunicata al Presidente della Regione» (come dispone il comma 2 – non evocato a parametro – dello stesso articolo) . Pertanto emerge la netta distinzione tra «la sfera di attribuzioni proprie e peculiari», da un lato, e «ogni altra ipotesi» di «interesse differenziato, proprio e peculiare» della Regione Siciliana, dall'altro, ed emerge altresì, per quanto qui rileva, che il mero coinvolgimento di interessi – anche ove questi siano qualificabili come “differenziati, propri e peculiari” - della Regione Siciliana comporta, secondo gli stessi parametri, l'obbligo per il Presidente del Consiglio di invitare il Presidente della Regione a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri, solo nel particolare caso in cui tali interessi attengano anche ad «attribuzioni proprie e peculiari» dell'ente regionale, cioè a specifici titoli competenziali, espressamente contemplati nello statuto speciale di autonomia che nella specie non sono stati individuati dalla ricorrente.

Non sono, altresì, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 6, 9, lettera b), numero 14), e 12, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché dell'elenco n. 1 allegato al predetto decreto-legge sollevate, con riferimento al principio di leale collaborazione, in riferimento all'art. 4 del d.lgs. n. 35 del 2004, istante che, per espresso disposto di tale articolo, la «preventiva informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei Ministri cui è chiamato a partecipare» il Presidente della Regione è funzionale «a quanto prescritto dall'articolo 21, terzo comma dello Statuto» cioè qualora il Presidente della Regione sia «chiamato a partecipare» al Consiglio dei ministri e, quindi, che il Presidente del Consiglio, alternativamente: a) debba adempiere l'obbligo di invitare il Presidente della Regione, nel caso di ordine del giorno che “coinvolga” la «sfera di attribuzioni proprie e peculiari della Regione siciliana» (comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 35 del 2004); b) si sia discrezionalmente determinato a diramare tale invito, a séguito della richiesta dello stesso Presidente della Regione, nel caso in cui i provvedimenti trattati dal Consiglio “coinvolgano” «un interesse differenziato, proprio e peculiare della Regione siciliana» o determinino «una rilevante e diretta interferenza sullo specifico indirizzo politico della stessa» (comma 2 dello stesso articolo 2).

Ed invero la mancanza di una previsione statutaria (o di norme equiparate) del suddetto obbligo di «preventiva informazione» esclude la dedotta violazione del principio di leale collaborazione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legge 27/05/2008 n. 93 art. 5 co. 1

decreto legge 27/05/2008 n. 93 art. 5 co. 6

decreto legge 27/05/2008 n. 93 art. 5 co. 9

decreto legge 27/05/2008 n. 93 art. 5 co. 12

decreto legge 27/05/2008 n. 93 allegato elenco n. 1

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia art. 21



	Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 21/01/2004 n. 35 art. 2 co. 1 decreto legislativo 21/01/2004 n. 35 art. 2 co. 4
NOTE:	

Redattore:

